

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL PROGETTO “SOLIDARIETA’ ALIMENTARE”
(approvato con determina n. ____ del _____)**

TRA

Il Comune di Ugento con sede in Piazza Adolfo Colosso n. 1, C.F. 81003470754, (di seguito denominato “Comune”), rappresentato dal Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, dott. Alessandro Tresca, il/ quale interviene in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Ugento che qui rappresenta in virtù dell’art.107 del D.Lgs.vo 267/2000 e giusto decreto del Sindaco n. 3 del 21/05/2019 con cui viene nominato responsabile del settore Affari Generali ed incaricato di Posizione Organizzativa

E

Gli esercizi commerciali aderenti di cui all’elenco pubblicato sul sito del Comune di Ugento

PREMESSO CHE:

- Con delibera di Consiglio dei ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 03/02/2020 si sono disciplinati i “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Con ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 631 del 06/02/2020, n. 633 del 12/02/2020, n. 635 del 13/02/2020, n. 637 del 21/02/2020, n. 638 del 22/02/2020 n. 639 del 25/02/2020, n. 640 del 27/02/2020, n. 641 del 28/02/2020, n. 642 del 29/02/2020, n. 643 del 01/03/2020, n. 644 del 04/03/2020, n. 645 e 646 del 08/03/2020, n. 648 del 09/03/2020, n. 650 del 15/03/2020, n. 651 del 19/03/2020, n. 652 del 19/03/2020, n. 654 del 20/03/2020, n. 655 del 25/03/2020 e n. 656 del 26/03/2020 si sono adottate “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Con D.L. n. 6 del 23/02/2020, convertito in legge n. 3 del 05/03/2020, si sono adottate “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Con D.I. n. 9 del 02/03/2020 e n. 11 del 08/03/2020 si sono adottate ulteriori “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Con D.I. n. 18 del 17/03/2020 si sono adottate “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Con D.L. n. 19 del 25/03/2020 si sono previste ulteriori “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 04/03/2020, del 08/03/2020, del 09/03/2020 e del 11 e 22/03/2020 sono state emanate disposizioni attuative del D.L. n.6 del 2020;
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/03/2020 sono stati stabiliti i “criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”;
- Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29/03/2020 sono stati adottati “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa

al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" ed in particolare il riconoscimento di un contributo ai comuni a titolo di misura urgente di solidarietà alimentare per l'erogazione di buoni spesa o generi alimentari prodotti di prima necessità da riconoscere alle famiglie più esposte agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e a quelle in stato di bisogno, con priorità per coloro che non siano assegnatari di sostegno pubblico;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1- OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto la disciplina delle modalità operative per l'utilizzo dei buoni spesa da parte dei nuclei familiari rientranti nel progetto "Solidarietà alimentare", di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020, e degli esercenti commerciali aderenti.

ART. 2 – BUONI SPESA

1. L'Ufficio Servizi Sociali, a seguito di valutazione delle domande di accesso da parte delle famiglie potenziali beneficiarie del progetto di cui al precedente art. 1, riconoscerà alle stesse un blocchetto cartaceo di "buoni spesa", ognuno composto da dieci buoni del valore di € 20,00, € 10,00 o € 5,00, numerati e nominativi.

2. I "buoni spesa" comunali devono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di "generi di prima necessità", ossia prodotti alimentari, per l'igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti - e prodotti per l'igiene della casa.

ART. 3 – MODALITA' DI FRUIZIONE DEL BUONO SPESA

1. L'esercente commerciale dovrà ritirare un numero di buoni pari al valore della spesa effettuata dal nucleo familiare. Qualora l'importo della spesa sia inferiore al valore dei buoni, non è ammesso consegnare resto, mentre nel caso di valore superiore, la differenza verrà versata dal nucleo di propria tasca.

2. All'atto del ritiro del "buono spesa" comunale, l'esercente dovrà richiedere il documento di identità del beneficiario al fine di attestare la corrispondenza dello stesso al titolo di acquisto presentato.

3. L'esercente commerciale provvederà a consegnare al Comune di Ugento, a mezzo mail o a mezzo gli operatori della Protezione Civile, i "buoni spesa" ritirati e a presentare successiva fattura elettronica all'Ente per la liquidazione delle somme spettanti.

4. Il buono non potrà in nessun caso:

- a) essere convertito in denaro o dar diritto a ricevere somme di denaro;
- b) essere utilizzato da persone diverse dai beneficiari risultanti sul blocchetto;
- c) essere ceduto o commercializzato;
- d) dare diritto a ricevere beni e/o prestazioni diverse dalla somministrazione dei beni di prima necessità.

ART. 4 – OBBLIGHI PER I PUBBLICI ESERCIZI CONVENZIONATI

I pubblici esercizi convenzionati si obbligano a:

1. garantire la genuinità e la freschezza dei cibi, la correttezza del prezzo a vendere con i “buoni spesa” solo i beni di cui al precedente art. 2;
2. garantire la distanza sociale ed ogni misura preventiva stabilita nei decreti ministeriali;
3. rispettare quanto previsto nel precedente art. 3;

ART. 5 – OBBLIGO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA E DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’esercente dovrà risultare in regola nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente. Tale adempimento sarà riscontrato tramite il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

L’esercente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare si impegna ad effettuare e registrare tutti i movimenti finanziari relativi al rapporto contrattuale sopra descritto su uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva e prevedendo unicamente lo strumento del bonifico bancario o postale per i pagamenti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L.136/2010 e smi costituisce causa di risoluzione della convenzione.

ART. 6 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- 1.L’esercizio convenzionato riepilogherà al Comune con apposita fattura il totale dei buoni ritirati (da restituire timbrati e in originale al Comune) e il loro valore complessivo.
- 2.I pagamenti verranno effettuati in maniera tempestiva.

ART. 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà durata fino al termine stabilito dai Decreti del competente Ministero. Il Comune ha facoltà, nel corso della durata della convenzione, qualora le condizioni dovessero renderlo necessario, di stipulare convenzioni con ulteriori esercizi commerciali. Questo al fine di garantire la massima prossimità territoriale alle famiglie, senza che ciò comporti obblighi di sorta verso i soggetti che già aderiscono alla convenzione.

ART. 8 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso; tutte le spese inerenti la stipula della presente convenzione contratto sono a carico del Comune.

Ugento, li

Il Responsabile del Settore
AA.GG. ed Istituzionali
Dott. Alessandro Tresca